



COMUNE DI POVOLETTO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Determinazione Tariffe e prezzi

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 3 - Soggetti responsabili delle entrate

Art. 4 - Modalità di gestione

Art. 5 - Attività di accertamento dei tributi

Art. 6 - Contenuto degli avvisi di accertamento

Art. 7 - Attività di notifica degli atti di accertamento

Art. 8 - Riscossione

Art. 9 - Autotutela

Art. 10 – Rimborsi

Art. 11 - Interessi

Art. 12 – Sanzioni

Art. 13 - Rateazioni

Art. 14 - Versamenti

Art. 15 - Compensazioni

Art. 16 - Contenzioso tributario

Art. 17 - Rapporti con gli altri uffici

Capo III - RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 18 - Informazione dei contribuenti

Art. 19 - Contenuto dei regolamenti

Art. 20 - Trasparenza e semplificazione

Art. 21 - Tutela della buona fede

Capo IV - DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 22 - Oggetto

Art. 23 - Presentazione dell'istanza

Art. 24 - Risposta del Comune

Art. 25 - Effetti dell'interpello

Capo V - DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26 - Disciplina generale

Art. 27 - Procedimento ad iniziativa del Comune

Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 29 - Perfezionamento dell'accertamento

Art. 30 - Effetti dell'accertamento con adesione

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra disposizione in materia. Le disposizioni dei regolamenti delle singole entrate sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con le stesse.
2. È esclusa dal presente regolamento l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote dei singoli tributi. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata è disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
3. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Determinazione tariffe e prezzi

1. Le aliquote, i canoni, le tariffe ed i prezzi sono determinati, ai sensi dell'art. 42, lett. f), e dell'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 nel rispetto dei limiti previsti dalla legge ed entrano in vigore dal 1° gennaio.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma 1, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe i canoni approvati o applicati nel corso dell'anno precedente, salvo diversa disposizione di Legge. Le tariffe ed i prezzi possono essere modificati, ma senza effetto retroattivo, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi nel corso dell'esercizio finanziario.
3. Il Consiglio Comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, non previste per legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, ovvero nei provvedimenti tariffari contestuali al Bilancio di Previsione
4. Per i servizi a domanda individuale connessi a tariffe o a contribuzioni dell'utenza, il Responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni acquisite, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 3 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i Responsabili dei servizi e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi (POR)
2. Ai soggetti di cui al comma 1, sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.
3. Quando il Comune affidi a terzi come previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
4. Il Funzionario Responsabile competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari di cui al comma precedente.
5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità.
Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31.05.1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
6. La Giunta Comunale può, nel rispetto delle procedure previste dalla specifica disciplina di settore, istituire un fondo per l'erogazione di un incentivo al personale addetto agli uffici tributari del Comune, attribuibile, sulla base degli obiettivi raggiunti, in relazione a specifici programmi o progetti.

Art. 4 - Modalità di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
 - gestione diretta dell'Ente;
 - gestione associata con altri Enti Locali;

- affidamento, mediante convenzione, ad azienda speciale;
- affidamento, mediante convenzione, a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- affidamento in concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 o ai concessionari di cui al D.Lgs. 13.04.1999, n. 112.

2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 5 - Attività di accertamento dei tributi

1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata procedono al controllo della regolarità degli adempimenti a carico del contribuente. Procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati con le modalità di legge, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, salvo termini diversi fissati dalla Legge.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Nell'esercizio dell'attività di controllo trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7.8.1990, n. 241, contenente le norme sul procedimento amministrativo.

5. I controlli sono eseguiti secondo le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano i singoli tributi.

6. Il funzionario responsabile, nell'attività di verifica o controllo, prima di procedere all'emissione di qualsiasi provvedimento, qualora sussistano incertezze invita il contribuente, a fornire chiarimenti o produrre la documentazione mancante entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Nello stesso termine il contribuente può procedere all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

7. Ove nel termine assegnato il contribuente non fornisce i riscontri richiesti il funzionario responsabile procede nell'attività di verifica e controllo sulla base degli elementi di cui è in possesso e in via di presunzione per quelli mancanti.

8. Il funzionario responsabile può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie e, richiede elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

9. A seguito dell'attività di verifica e controllo il Funzionario Responsabile emette motivati atti di liquidazione o di accertamento da notificarsi, con le modalità di legge, al contribuente ai sensi del precedente articolo 3.

10. I provvedimenti devono chiaramente indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto con riferimento agli elementi che costituiscono il presupposto del debito, il periodo di riferimento, l'aliquota/tariffa applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, nonché il termine e l'autorità alla quale presentare ricorso, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato ed il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

Art. 6 - Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 7 - Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, ferme restando le disposizioni vigenti, il Funzionario Responsabile competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del d D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del

corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad un corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 3.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 8 - Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. Nella riscossione volontaria devono essere perseguite la celerità delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.

3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato con le modalità di legge al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 9 - Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del Funzionario Responsabile, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.

3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento, di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 (novanta) giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) vi sia una doppia imposizione;
- b) vi sia un errore di persona;
- c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
- e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errori formali e/o di calcolo nella determinazione dell'imposta;
- g) errore sul presupposto dell'imposta;

- h) mancanza di documentazione successivamente sanata;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile;

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori:

- probabilità di soccombenza dell'ente,
importo delle spese inerenti il contenzioso,
valore della lite;
costo derivante da inutili carichi di lavoro.

7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

Art. 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 11 - Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale .

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 12 – Sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla Legge per le varie fattispecie di violazioni, al Funzionario Responsabile cui compete la gestione del tributo competono tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione, l'esame di eventuali deduzioni difensive e l'irrogazioni di sanzioni, avendo riguardo ai criteri oggettivi o in presenza di deduzioni difensive anche di criteri soggettivi (personalità dell'autore, condizioni economiche, ecc.) indicati dalla legge.

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge 449/1997 e dell'art. 10 della legge 212/2000 si esclude la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di indicazioni contenute in atti dell'amministrazione ancorché successivamente modificate dall'amministrazione stessa, ovvero in seguito a fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa, non si procede all'irrogazione delle sanzioni né alla richiesta di interessi.

Art. 13 - Rateazioni

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione tributaria entro le scadenze previste, il Funzionario Responsabile può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito in un massimo di n. 24 (ventiquattro) rate mensili di pari importo, con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito.

2. Qualora l'importo del debito complessivo sia superiore ad 5.000,00 (cinquemila/00) l'Ente potrà richiedere al contribuente idonea garanzia fideiussoria.

3. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, ovvero di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 2 ove richiesto, il contribuente dovrà versare l'intero debito residuo entro 30 (trenta) gg. all'inadempimento.

4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Art. 14 - Versamenti

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00) salvo diverso importo indicato nei singoli Regolamenti specifici disciplinanti le singole entrate.

2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove/00) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Fermo restando le eventuali diverse modalità previste dai singoli regolamenti, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;

b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;

c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

d) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi nel caso di affidamento del servizio di riscossione allo stesso.

6. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 15 - *Compensazioni*

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. Salvo quanto indicato nei singoli Regolamenti, la compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. Non è ammessa la compensazione nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

3. Al fine di beneficiare della possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, 30 (trenta) gg. prima della scadenza dell'importo a debito, una comunicazione contenente i dati relativi ai tributi o entrate oggetto della compensazione, specificando il tributo dovuto al lordo della compensazione, l'esposizione delle eccedenze compensate, il tributo versato al netto della compensazione.

4. Sulle somme oggetto di compensazione non possono essere in alcun modo calcolati interessi.

5. In caso di mancato riscontro entro 30 (trenta) gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Art. 16 - *Contenzioso tributario*

1. Spetta al Sindaco, ovvero, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri comuni.

3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 17 - *Rapporti con gli altri uffici*

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai Funzionari Responsabili delle entrate la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di accertamento dei tributi.

CAPO III - RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 18 - Informazione dei contribuenti

1. Le informazioni ai cittadini riguardano tutto ciò che è necessario per una completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative in materia di entrate e delle agevolazioni previste. Presso gli Uffici Comunali ed anche sul sito Internet del Comune sono consultabili tutti i Regolamenti e le deliberazioni tariffarie in materia di entrate. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
2. Gli uffici devono assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione dei contribuenti.
3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.
4. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale ed agli ordini professionali, che ne facciano formale richiesta, copia dei regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le deliberazioni relative a tariffe ed aliquote, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 19 - Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. I Regolamenti dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 20 - Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede a comunicarli nel luogo di domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.
4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili per adempiere alle scadenze tributarie di competenza comunale.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 21 - Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO IV - DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 22 - Oggetto

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tal caso gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 23 - Presentazione dell'istanza

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.
2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.
3. Competente a gestire il procedimento di interpello è il Funzionario Responsabile, che entro il termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

Art. 24 - Risposta del Comune

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 25 - Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.

2. Nel caso di successivo orientamento, contrario a quello posto a base della risposta già fornita, l'Ufficio provvede a comunicarlo tempestivamente all'interessato. Tale nuovo orientamento ha valore solo per obbligazioni tributarie sorte successivamente a quello oggetto dell'interpello.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo.

CAPO V - DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26 - *Disciplina generale*

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate dell'Ente, nonché di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri disposti dal D.Lgs. 19.06.1997, n.218.
2. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. L'ufficio per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza nell'eventuale ricorso.
6. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione è di competenza del Responsabile della singola entrata cui l'accertamento con adesione si riferisce. L'accertamento con adesione è applicabile a tutti gli atti per i quali è riconosciuto all'Ufficio Comunale il potere di accertamento e rettifica. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Art. 27 - *Procedimento ad iniziativa del Comune*

1. Il Funzionario Responsabile qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:
 - a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento,
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento,
 - c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione, il funzionario disporrà, entro 30 (trenta) giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito.

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 (novanta) giorni.

3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 29 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto.

4. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 24 (ventiquattro) rate mensili di pari importo.

5. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

6. Per la concessione dei pagamenti rateali sopra indicati può essere richiesta la presentazione di idonea prestazione di garanzia. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

7. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

8. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 3, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, previsti dai commi 4, 5 e 6.

9. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 30 - Effetti dell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - *Entrata in vigore*

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
- 2.** Le norme contenute nel presente regolamento abrogano qualsiasi altra precedente norma regolamentare in difformità da esse.
- 3.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Leggi vigenti.